
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti e motivazione apparente

La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime.

Non è ravvisabile la c.d. motivazione apparente, equiparabile alla mancanza assoluta di motivazione, quando la sentenza esamina le principali questioni oggetto della controversia, laddove non possa ritenersi che le sue argomentazioni siano talmente generiche o contraddittorie da non consentire di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 27.03.2015, n. 6225

...omissis...

Deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità dell'intervento nel presente giudizio della curatela del fallimento xxxxxxxxxxxxxxx

Orbene questa Corte ha già affermato che nel giudizio di cassazione, pur essendo ininfluenza la sopravvenuta morte della parte, coloro che intendano prendervi parte quali successori, possono farlo con atto di intervento o con ricorso (Cass. n. 4233/2007), dovendo ritenersi che la disciplina della prosecuzione del processo da parte del successore a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. , non può essere ritenuta incompatibile con il giudizio di legittimità, in mancanza di norme che la escludano e di una incompatibilità con le forme del processo di cassazione (Cass. 7441/2011).

E' stato altresì affermato che l'entrata nel processo di cassazione degli eredi della parte deceduta o cessata, concretandosi in un apporto innovativo sotto il profilo soggettivo consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria, allorquando riguardi una parte già costituitasi con il deposito del ricorso o del controricorso, deve avvenire, per l'ovvia esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, mediante un atto che assumendo natura sostanziale di atto d'intervento dev'essere partecipato alla controparte mediante notificazione.

Nel caso di specie l'atto d'intervento risulta notificato all'Agenzia ed in ogni caso, non avendo la controparte nulla eccepiuto sull'eventuale irritalità dell'atto di intervento e della sua notificazione, l'intervento adesivo della curatela Dox srl può essere considerato valido in quanto ha raggiunto lo scopo (Cass. 7441/2011).

Ciò posto si perviene all'esame dei motivi.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell'art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c. , nonché dell'art. 111 Cost. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , nn. 3) e 4), deducendo la nullità della sentenza, in quanto carente delle conclusioni delle parti, dello svolgimento del processo, nonché di idonea motivazione.

Il motivo è destituito di fondamento.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui intende darsi senz'altro continuità, l'assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, non rappresenta un elemento meramente formale (Cass. 22845/2010): tale omissione integra un motivo di nullità della sentenza soltanto allorchè tale omissione impedisca totalmente - non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, neppure nella parte formalmente dedicata alla motivazione -, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonché di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall'ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione (Cass. 6683/09).

Orbene nel caso di specie la sentenza contiene l'esposizione, per quanto sintetica, dei fatti processuali essenziali onde non è ravvisabile la dedotta nullità.

Del pari irrilevante la mancata riproduzione delle conclusioni delle parti.

Come questa Corte ha già evidenziato, la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di

pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime. (Cass. 10853/2010).

Tale situazione non appare ravvisabile nel caso di specie, non potendo ritenersi che la mancata trascrizione delle conclusioni abbia in concreto inciso sulla valutazione delle difese svolte dalla contribuente.

Non è inoltre ravvisabile la c.d. motivazione apparente, equiparabile alla mancanza assoluta di motivazione, atteso che la sentenza esamina le principali questioni oggetto della controversia, non potendo ritenersi che le sue argomentazioni siano talmente generiche o contraddittorie da non consentire di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

Con il secondo motivo si denunzia il vizio di omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c. , n. 4), sulla questione pregiudiziale formulata dalla contribuente con l'atto di appello, avente ad oggetto la nullità della sentenza di primo grado per inidoneità della motivazione.

Pure tale censura non ha pregio.

La CTR infatti, fermo che fuori dei casi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. , l'eventuale nullità della sentenza di primo grado non determina la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice di appello in ogni caso decidere la controversia nel merito, ha implicitamente respinto l'eccezione pregiudiziale di nullità della sentenza per omessa motivazione, confermando espressamente l'impianto motivazionale del primo giudice.

Conviene a questo punto esaminare per ragioni di priorità logica il quinto motivo di ricorso con il quale la contribuente denunzia l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c. , n. 5), sul fatto decisivo costituito dall'inerenza dei costi, lamentando in particolare che la CTR abbia affermato l'indebita detrazione dei costi in capo alla dante causa xxx e non anche alla cessionaria xxxxx C. srl (odierna ricorrente), ed abbia inoltre fatto riferimento al "costo di penali" sostenuto dalla cedente xxxxxxxx srl, che costituisce un elemento del tutto estraneo alla materia del contendere.

Lamenta inoltre l'insufficienza della motivazione della CTR, in quanto essa si è limitata ad affermare la validità delle presunzioni dell'Ufficio, senza peraltro indicare gli elementi posti alla base dell'iter logico, nè le ragioni idonee a suffragare il proprio convincimento sul punto.

Il motivo è fondato.

La CTR ha infatti escluso l'inerenza dei costi portati dalle fatture per cui è causa effettuando la valutazione sulla deducibilità di detti costi non già con riferimento alla contribuente, ma alla xxxxxxxx

La CTR ha inoltre omesso di verificare se detti costi fossero o meno effettivi, se fossero stati realmente sostenuti dalla contribuente e se si riferissero a beni produttivi di ricavi e proventi concorrenti a formare il reddito della medesima.

La motivazione appare inoltre intrinsecamente contraddittoria in quanto da un lato sembra negare la cessione del contratto di appalto con la Fincantieri, senza peraltro affermarne espressamente il carattere fittizio, dall'altro sembra invece ammettere la cessione delle relative commesse, affermando che dopo la cessione di detti contratti la xxxrl aveva dimesso le proprie strutture organizzative, compiendo operazioni dirette unicamente alla cessazione dell'attività.

La CTR ha inoltre affermato che la cedente aveva indebitamente dedotto il costo di penali per inadempienze sorte nell'esecuzione degli appalti, al fine di

procurarsi maggiori costi e diminuire illegittimamente l'utile di esercizio, facendo riferimento ad una circostanza che è riferita alla cedente ed è estranea alla materia della presente controversia, che ha invece ad oggetto la indebita deducibilità di costi da parte della contribuente.

Non risultano dunque adeguatamente valutati, sotto il profilo dell'esistenza e riferibilità alla contribuente, i costi per cui è causa, vale a dire quelli oggetto delle fatture emesse dalla cedente nei confronti della contribuente.

Non risulta, in particolare, specificamente esaminata e confutata la circostanza secondo la quale dette fatture si riferivano al rimborso di costi originariamente sostenuti dalla cedente e relativi alla commessa ceduta: poichè, a seguito della cessione del contratto, il corrispettivo delle commesse era stato interamente ricevuto dalla contribuente cessionaria, restava a carico della medesima il rimborso di detti costi, portati nelle fatture ed inerenti a tale ricavo.

Si osserva al riguardo che la cessione del contratto (nella specie di appalto) non esclude che nei rapporti tra cedente e cessionario possano essere pattuite obbligazioni aggiuntive, quale quella di rimborsare alla cedente determinati costi, da questa sostenuti in funzione delle prestazioni oggetto del contratto ceduto, e che possono pertanto qualificarsi come "inerenti" per la società cessionaria, posto che l'intero corrispettivo risulta pagato dal contraete ceduto, Fxxxxsrl, alla cessionaria medesima.

L'accoglimento di tale motivo assorbe gli altri.

La sentenza della CTR va dunque cassata con rinvio per un nuovo esame nel senso indicato in motivazione ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà altresì alla regolazione delle spese del presente giudizio.

p.q.m.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti il terzo, quarto e sesto motivo.

Respinge il primo e secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per un nuovo esame innanzi ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2015

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
